

MCC

MODALITÀ E CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L'EROGAZIONE DA PARTE DI CEDIS – CONSORZIO ELETTRICO DI STORO SOC. COOP. DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA PER IMPIANTI DI PRODUZIONE

Sommario

MODALITÀ E CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L'EROGAZIONE DA PARTE DI CEDIS – CONSORZIO ELETTRICO DI STORO SOC. COOP. DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA PER IMPIANTI DI PRODUZIONE	1
CONTATTI E RIFERIMENTI.....	3
RICHIESTA DI CONNESSIONE ATTIVA PER IMPIANTI CON $P_{nom} < 800$ W	4
MODALITÀ DI RICHIESTA DELLA CONNESSIONE.....	4
ADEMPIMENTI DA PARTE DI CEDIS	6
ADEMPIMENTI DA PARTE DEL PRODUTTORE.....	7
POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE	7
DISMISSIONE DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE.....	8
RICHIESTA DI CONNESSIONE ATTIVA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA.....	9
MODALITÀ DI TRASMISSIONE	10
MODALITÀ DI GESTIONE	12
OPERE DI COMPETENZA DEL RICHIEDENTE:	13
ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE:	14
ADEMPIMENTI DURANTE LA FASE DI ESERCIZIO DELL'IMPIANTO:	14
MODALITÀ E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DI UNA RICHIESTA DI VOLTURA DELLA CONNESSIONE:...	15
MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI RINUNCIA ALLA PRATICA DI CONNESSIONE E PER LA COMUNICAZIONE DI DISMISSIONE, MESSA IN CONSERVAZIONE E RIATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO:	15
RICHIESTA DI CONNESSIONE ATTIVA STANDARD:.....	17
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONNESSIONE ATTIVA STANDARD:.....	18
QUALIFICAZIONE DELLE UNITÀ DI PRODUZIONE IN GAUDI':	20
TEMPI DI RISPOSTA DI CEDIS:.....	22
COORDINAMENTO CON ALTRI GESTORI DI RETE:.....	23
PROCEDURA PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLE RETI IN MEDIA E BASSA TENSIONE:.....	23
CORRISPETTIVO DI CONNESSIONE:	26
PROCEDURE AUTORIZZATIVE:.....	31
AGGIORNAMENTO DEL PREVENTIVO:	34
REALIZZAZIONE DELLA CONNESSIONE:	36

REALIZZAZIONE IN PROPRIO DA PARTE DEL RICHIEDENTE DELL'IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI O COGENERATIVI AD ALTO RENDIMENTO:	37
REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE:	40
ADEMPIMENTI DURANTE L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE:	42
DISPOSIZIONI PER LA CONNESSIONE DI UN LOTTO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE:	43
INDENNIZZI AUTOMATICI:	44
RICHIESTA DI VOLTURA DI UNA PRATICA DI CONNESSIONE DURANTE L'ITER DI CONNESSIONE:	44
RICHIESTA DI VOLTURA DI UNA PRATICA DI CONNESSIONE DOPO L'ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE:	45
MODALITA' DI COMUNICAZIONE DI DECADENZA / MESSA IN CONSERVAZIONE / RIATTIVAZIONE / DISMISSIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE:	46
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:	48

CONTATTI E RIFERIMENTI

Per richiedere informazioni o chiarimenti di quanto descritto nel presente documento, il richiedente può contattarci ai seguenti recapiti:

- Uffici CEDIS: Tel. 0465 686 049 – Via Garibaldi 180, Storo;
- All'indirizzo E-mail: cedis@cedis.info ;

RICHIESTA DI CONNESSIONE ATTIVA PER IMPIANTI CON $P_{nom} < 800 W$

La presente sezione definisce le “modalità e le condizioni contrattuali” (di seguito definite MCC) adottate da CEDIS per l'erogazione del servizio di connessione alle proprie reti di:

- Impianti di produzione con potenza inferiore a 800 W;
- Impianti di produzione Plug & Play;

Riportiamo di seguito le definizioni delle due tipologie di impianti di produzione sopra esposti, riprese dall' art. 1, comma 1.1, lettere jjj) e kkk) del TICA (Testo Integrato delle Connessioni Attive):

Impianto di produzione di potenza inferiore a 800 W è un impianto di produzione di potenza attiva nominale inferiore a 800 W. Rientrano in tale definizione gli impianti di produzione *Plug & Play*.

Impianto di produzione Plug & Play è un impianto di produzione di potenza attiva nominale inferiore o uguale a 350 W che risulta completo e pronto alla connessione diretta tramite spina a una presa dedicata e visivamente identificabile rispetto alle altre prese all'interno dell'impianto dell'unità di consumo. Tale impianto di produzione e il relativo impianto di utenza sono realizzati secondo quanto definito dalla Norma CEI 0-21.

MODALITÀ DI RICHIESTA DELLA CONNESSIONE

La richiesta di connessione alla rete CEDIS è notevolmente semplificata per questo tipo di impianti in confronto alle altre tipologie di unità di produzione. Il richiedente è tenuto ad inviare a CEDIS una Comunicazione Unica, predisposta nel modello pubblicato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), copia della quale si può reperire sul nostro sito internet o presso i nostri uffici.

Le richieste di connessione presentate tramite la Comunicazione Unica possono riguardare solo e soltanto la connessione alla rete CEDIS di impianti di produzione con potenza inferiore a 800 W dove inoltre sussistano i seguenti vincoli:

- L'impianto di produzione con potenza inferiore a 800 W è connesso alla rete per tramite di un punto di connessione già esistente alla data della presentazione della Comunicazione Unica;
- È attivo un contratto di fornitura sul punto di connessione di cui al precedente punto, con potenza già disponibile in prelievo non inferiore alla potenza dell'impianto da connettere;
- Non sono connessi ulteriori impianti di produzione.

Le richieste di connessione sono da presentare al CEDIS per gli impianti che s'intendono connettere alla rete da esso servita, trasmettendo la Comunicazione Unica con i relativi allegati, con le seguenti modalità:

- A mezzo posta al seguente indirizzo: CEDIS Soc. Coop., Via Garibaldi n. 180 – 38089 STORO (TN);
- Via E-mail all'indirizzo: cedis@cedis.info;
- Consegna a mano presso la nostra sede – ufficio clienti – sita in Storo, Via Garibaldi n. 180;

Un vantaggio della connessione di questa tipologia di impianti consiste nel non dover corrispondere alcun corrispettivo per la richiesta di connessione all'impresa distributrice.

Per le finalità di cui alla presente sezione, il soggetto che richiede la connessione per un impianto di produzione di potenza inferiore a 800 W avvalendosi della Comunicazione Unica è sempre e soltanto il soggetto che, in relazione all'impianto per il quale si sta presentando la comunicazione, intende rivestire la qualifica di produttore di energia elettrica. Il richiedente, qualora non coincida con il cliente finale titolare del punto di connessione oggetto della richiesta di connessione, è tenuto ad allegare alla Comunicazione Unica il mandato ottenuto dal cliente finale per la presentazione della richiesta di connessione nel punto di connessione esistente.

La documentazione da allegare alla Comunicazione Unica nel caso di impianti Plug & Play è la seguente:

- Carta d'identità del sottoscrittore;
- Eventuale delega alla presentazione della comanda;
- Regolamento di Esercizio SEMPLIFICATO;
- Scheda tecnica con le principali caratteristiche del sistema Plug & Play installato.

Qualora l'impianto prevede anche la presenza di sistemi di accumulo oltre che di produzione netta, il richiedente è tenuto ad inviare a CEDIS anche la scheda tecnica con le principali caratteristiche del sistema di accumulo.

Nel caso invece di impianti di produzione con potenza inferiore a 800 W che non rientrano nella definizione di impianti Plug & Play, la documentazione da allegare, oltre a quella già sopra individuata, è necessaria per garantire il rispetto delle prescrizioni tecniche e di funzionamento conformemente alla Norma CEI 0-21 e in generale alla regola dell'arte. In particolare in questo caso si richiede di aggiungere oltre gli allegati descritti sopra:

- Schema elettrico unifilare definitivo dell'impianto di produzione, con evidenza dei generatori, degli eventuali inverter, dei dispositivi generali e dei dispositivi di sezionamento, e le modalità di connessione del medesimo impianto alla rete, secondo le Norme CEI applicabili;
- La dichiarazione di conformità dell'impianto di produzione alla regola dell'arte ai sensi della vigente normativa;
- La dichiarazione di conformità di eventuali dispositivi di conversione statica e di interfaccia installati;

ADEMPIMENTI DA PARTE DI CEDIS

Ai fini della connessione alla propria rete di un impianto di produzione di potenza inferiore a 800 W per il quale il richiedente si è avvalso della Comunicazione Unica gli eventuali lavori svolti dall'impresa distributrice ai fini della connessione sono sempre classificati come "lavori semplici" ai sensi del presente provvedimento.

CEDIS entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della Comunicazione Unica, nei soli casi in cui l'impianto di produzione di potenza inferiore a 800 W sia connesso tramite un punto di connessione dotato di un misuratore che a seguito di un intervento di riprogrammazione possa essere abilitato alla rilevazione sia dell'energia elettrica immessa che dell'energia elettrica prelevata, effettua la riprogrammazione del misuratore bidirezionale al fine di attivare la rilevazione dell'energia elettrica immessa in rete dall'impianto di produzione di potenza inferiore a 800 W. Procede inoltre al censimento dell'impianto di produzione nel sistema GAUDÌ secondo le modalità definite da Terna. Infine comunica al produttore e al cliente finale titolare del punto di connessione il codice CENSIMP del proprio impianto di produzione.

L'inserimento dei dati afferenti all'impianto di produzione di potenza inferiore a 800 W nel sistema GAUDÌ è effettuato dall'impresa distributrice, sulla base del mandato con rappresentanza a essa conferito ai sensi della Comunicazione Unica. A tal fine, l'impresa distributrice, in attuazione del comma 36bis.4, inserisce nel sistema GAUDÌ lo schema elettrico unifilare qualora richiesto come allegato della Comunicazione Unica.

L'invio della Comunicazione unica all'impresa distributrice competente, completa degli allegati richiesti ai sensi del presente documento, **costituisce titolo abilitante per la connessione e l'attivazione di un impianto di produzione di potenza inferiore a 800 W**. Nessuna altra attività deve essere svolta dal richiedente al fine di connettere il proprio impianto di produzione alla rete con obbligo di connessione di terzi.

ADEMPIMENTI DA PARTE DEL PRODUTTORE

Oltre ai vincoli esposti nella sezione iniziale del presente capitolo, il richiedente che intende allacciare alla rete un impianto di produzione di potenza inferiore a 800 W utilizzando la Comunicazione Unica deve tenere presente anche le seguenti prescrizioni:

- Non è tenuto alla sottoscrizione di alcun contratto di dispacciamento;
- Può immettere in rete l'energia elettrica eccedentaria rispetto alle necessità di autoconsumo, purché nei limiti massimi della potenza installata e comunque nei limiti di una potenza inferiore a 800 W;
- **Rinuncia a qualsiasi remunerazione** in relazione alla predetta energia elettrica immessa in rete.

Con l'invio della Comunicazione Unica il richiedente acquisisce il diritto di immettere energia elettrica nella rete cui l'impianto di produzione è connesso nei limiti della potenza installata e nel rispetto inoltre:

- Delle condizioni tecnico-economiche di accesso e di connessione alla rete stabilite dall'Autorità (ARERA);
- Del regolamento di esercizio, qualora previsto dalla normativa vigente;
- Delle regole e degli obblighi posti a carico del richiedente contenuti nel Codice di Rete;
- Delle regole tecniche vigenti e applicabili nei casi specifici;
- Della regola dell'arte.

POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE

La richiesta di connessione di impianti di produzione con potenza inferiore a 800 W tramite la Comunicazione Unica permette al richiedente di avere un regime semplificato per l'iter di connessione, tuttavia comporta una serie di limitazioni, fra le quali anche quelle riguardanti eventuali ampliamenti dell'impianto di produzione. Ciò non significa che sia vietato l'ampliamento degli stessi, ma questo deve essere vincolato alle seguenti disposizioni.

In primo luogo qualsiasi ampliamento dell'impianto di produzione è sempre soggetto al vincolo superiore di 800 W per la potenza complessiva dell'impianto ($P_{\text{esistente}} + P_{\text{ampliamento}} < 800 \text{ W}$). Qualora la soglia di 800 W, a seguito di modifica o ampliamento, venga raggiunta ovvero superata, la procedura per la connessione non può basarsi sulla presentazione della Comunicazione Unica, bensì si dovrà attuare la procedura descritta nel terzo capitolo delle presenti MCC riguardo gli impianti di produzione generici, ovvero il secondo capitolo delle presenti MCC qualora l'impianto di produzione ricada nelle casistiche di cui al DM del 19/05/2015 (impianti fotovoltaici) o al DM del 16/03/2017 (impianti di microgenerazione).

Per comunicare al distributore la modifica dell'impianto è sufficiente inviare allo stesso la Comunicazione Unica debitamente compilata nell'apposita sezione, nonché gli allegati richiesti in fase di prima istanza per la sola parte di impianto di nuova installazione.

È espressamente vietato installare più di un impianto di produzione con potenza inferiore a 800 W nello stesso punto di consegna dell'energia elettrica. Pertanto un ampliamento dell'impianto non può essere realizzato installando un impianto di produzione con potenza inferiore a 800 W aggiuntivo rispetto a quello già in opera.

DISMISSIONE DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE

La dismissione di un impianto di produzione con potenza inferiore a 800 W può essere effettuata in qualsiasi momento dal richiedente, purché ne dia tempestiva comunicazione a CEDIS e comunque entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla messa fuori servizio dell'impianto. CEDIS procederà poi ad aggiornare i dati relativi all'impianto nei vari database della Società, nonché in GAUDÌ.

Le modalità per comunicare la dismissione dell'impianto di produzione di potenza inferiore a 800 W possono essere molteplici:

- A mezzo posta al seguente indirizzo: CEDIS Soc. Coop., Via Garibaldi n. 180 – 38089 STORO (TN);
- Via E-mail all'indirizzo: cedis@cedis.info;
- Consegna a mano presso la nostra sede – ufficio clienti – sita in Storo, Via Garibaldi n. 180;

RICHIESTA DI CONNESSIONE ATTIVA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA

La presente sezione definisce le “modalità e le condizioni contrattuali” (di seguito definite MCC) adottate da CEDIS per l'erogazione del servizio di connessione alle proprie reti di:

- Impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici ex D.M. 19 maggio 2015 così come definiti all'articolo 1 comma 1 lettera ddd) del TICA;
- Impianti di microgenerazione ad alto rendimento ovvero alimentati da fonti rinnovabili ex D.M. 16 marzo 2017, così come definiti all'articolo 1 comma 1 lettera ddd) del TICA;

Le disposizioni previste dal D.M. 19 maggio 2015 si applicano esclusivamente per richieste di connessione di impianti fotovoltaici aventi i seguenti requisiti (art. 2 del D.M. 19 maggio 2015):

- a) Realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in BT;
- b) Aventi potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
- c) Aventi potenza nominale non superiore a 20 kW;
- d) Per i quali sia richiesto l'accesso al regime dello scambio sul posto;
- e) Realizzati sui tetti degli edifici con le modalità di cui all'articolo 7bis, comma 5, del D.Lgs. n. 28 del 2011;
- f) Assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo.

Le disposizioni previste dal D.M. 16 marzo 2017 trovano applicazione nel caso di impianti di microgenerazione ad alto rendimento ovvero impianti di microgenerazione alimentati da fonti rinnovabili, aventi tutte le seguenti caratteristiche (art. 2 del D.M. 16 marzo 2017):

- a) Realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in BT o in MT;
- b) Aventi potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
- c) Alimentati da biomasse, biogas, bioliquidi, ovvero da gas metano o GPL;
- d) Per i quali sia chiesto l'accesso al regime dello scambio sul posto;
- e) Ove ricadenti nell'ambito di applicazione del Codice dei beni e delle attività culturali di cui al decreto legislativo 42/04, non determinino alterazione dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici;
- f) Aventi capacità di generazione inferiore a 50 kW_e;

I decreti indicati disciplinano la semplificazione delle procedure per realizzare impianti basati sulle tecnologie afferenti a ciascun decreto, razionalizzando altresì lo scambio di informazioni fra Distributori, Comuni, GSE e TERNA.

I decreti ministeriali relativi alle tipologie di impianti sopra descritti, al fine di minimizzare gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di produzione, hanno definito dei modelli unici semplificati reperibili in allegato ai rispettivi decreti; per comodità una copia degli stessi è pubblicata anche sul nostro sito internet e disponibile presso i nostri uffici. Le tipologie di modelli unici adottati sono le seguenti:

- Allegato 1 DM 19/05/2015, relativo ai piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici;
- Allegato 1 DM 16/03/2017, relativo agli impianti microgenerazione ad alto rendimento;
- Allegato 2 DM 16/03/2017, relativo agli impianti di microgenerazione alimentati da fonti rinnovabili;

I modelli sopradescritti sono costituiti da una parte "I" recante i dati da fornire prima dell'inizio dei lavori e da una parte "II" con i dati da fornire alla fine dei lavori.

MODALITA' DI TRASMISSIONE

Le richieste di connessione sono da presentare al CEDIS, trasmettendo la parte "I" del Modello Unico con i relativi allegati, con le seguenti modalità:

- A mezzo posta al seguente indirizzo: CEDIS Soc. Coop., Via Garibaldi n. 180 – 38089 STORO (TN);
- Via E-mail all'indirizzo: cedis@cedis.info;
- Consegna a mano presso la nostra sede – ufficio clienti – sita in Storo, Via Garibaldi n. 180;

Per le finalità di cui al paragrafo precedente, il soggetto che richiede la connessione è sempre e soltanto il soggetto che, in relazione all'impianto di cui si sta presentando richiesta di connessione, intende rivestire la qualifica di produttore di energia elettrica.

Il richiedente, qualora non coincida con il cliente finale titolare del punto di connessione oggetto della richiesta di connessione, è tenuto ad allegare alla parte "I" del Modello Unico, il mandato ottenuto dal cliente finale per la presentazione della domanda di modifica della connessione esistente.

Qualora l'impianto di produzione in questione non soddisfi tutti i requisiti previsti dal relativo decreto, il distributore ne dà motivata informazione al richiedente evidenziando la necessità di presentare la richiesta di connessione secondo le modalità di cui all'articolo 6. del "Testo integrato delle connessioni attive" - TICA. In tali casi trovano applicazione le normali condizioni di cui ai Titoli I e II della parte III del TICA.

Trasmettendo la parte "I" del Modello Unico il soggetto richiedente dichiara implicitamente di aver preso visione e accettato le modalità e le condizioni contrattuali definite da CEDIS per la connessione ed i relativi costi sia in caso di lavori semplici sia in caso di lavori complessi.

Nel caso di impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici (ex D.M. 19 maggio 2015) congiuntamente alla presentazione della parte "I" del Modello Unico, il richiedente allega alla predetta parte i seguenti documenti accessori:

- a) Schema elettrico unifilare dell'impianto;
- b) Scansione del documento d'identità del sottoscrittore;
- c) Eventuale delega alla presentazione della domanda;

Nel caso di impianti di microgenerazione ad alto rendimento ovvero alimentati da fonti rinnovabili (ex. D.M. 16 marzo 2017) congiuntamente alla presentazione della parte "I" del Modello Unico, il richiedente allega alla predetta parte i seguenti documenti accessori:

- a) Schema elettrico unifilare dell'impianto;
- b) Scansione del documento d'identità del sottoscrittore;
- c) Schema generale di funzionamento;
- d) Schema termico completo dell'impianto;
- e) Solo per impianti con potenza superiore a 25 kWe, SCIA (Segnalazione certificata d'inizio attività) corredata da asseverazione a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell'impianto ai requisiti di prevenzione antincendio;
- f) Eventuale delega alla presentazione della domanda;

In entrambi i casi lo schema elettrico unifilare d'impianto deve includere le informazioni relative alla modalità di misurazione dell'energia elettrica prodotta, in conformità ad una delle tre possibili configurazioni ammesse dalla norma CEI 0-21 – paragrafo 12.1 – Fig. 19.1, 19.2, 19.3 . Si precisa che la configurazione di Fig. 19.3 può essere realizzata solo ed esclusivamente nel caso in cui l'impianto acceda a incentivi economici.

Inoltre lo schema unifilare deve includere la localizzazione delle apparecchiature dell'impianto di produzione e il punto di connessione alla rete CEDIS.

Se congiuntamente all'impianto fotovoltaico viene installato anche un sistema accumulo, la potenza nominale d'impianto complessiva dev'essere calcolata considerando anche il sistema di accumulo. Infatti, ai fini della connessione e secondo l'interpretazione delle norme CEI 0-21, il sistema di accumulo è equiparato ad un generatore.

MODALITA' DI GESTIONE

CEDIS entro 20 (venti) giorni dalla data del ricevimento della parte "I" del Modello Unico effettua le verifiche previste dall'art. 3 comma 4 del D.M. 19 maggio 2015 per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici e all'art. 3 comma 4 del D.M. 16 marzo 2017 per quanto riguarda gli impianti di microgenerazione.

A seguito delle verifiche, CEDIS espleta quanto segue:

1. Qualora l'impianto soddisfi tutti i requisiti previsti e richieda, ai fini della connessione, **lavori semplici limitati all'installazione del solo gruppo di misura** ne dà informazione al richiedente, evidenziando:
 - Regolamento d'esercizio tipo;
 - Estremi e modalità di pagamento dei corrispettivi dovuti;

In questo caso CEDIS procede al caricamento dei dati d'impianto sul portale Gaudì di TERNA, invia copia del Modello Unico via PEC al GSE, invia al richiedente copia delle ricevute di quanto sopra trasmesso.

Essendo necessari solamente lavori semplici limitati all'installazione del gruppo di misura, è previsto il pagamento di un **corrispettivo omnicomprensivo pari ad € 100,00 (+ iva)**

2. Qualora l'impianto soddisfi tutti i requisiti previsti dal relativo decreto e richieda, ai fini della connessione, **lavori semplici non limitati all'installazione del gruppo di misura o lavori complessi**, ne dà motivata informazione al richiedente e comunica gli estremi e le modalità per il pagamento del corrispettivo per l'ottenimento del preventivo di cui al comma 6.6 del TICA, come illustrato nella tabella seguente:

CORRISPETTIVO per l'ottenimento del preventivo	VALORE POTENZA RICHIESTA IN IMMISSIONE
30 € + IVA	Minore o uguale a 6 kW
50 € + IVA	Maggiore di 6 kW – minore/uguale a 10 kW
100 € + IVA	Maggiore di 10 kW – minore/uguale a 50 kW

Nei casi in cui sia accertata la necessità di lavori complessi ai fini della connessione alla rete, trovano applicazione tutte le tempistiche e le modalità stabilite dal “Testo integrato delle connessioni attive” (TICA), dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in materia di connessioni.

Il corrispettivo per gli oneri di connessione ammonta ad € 100,00 + IVA

In seguito all’accettazione del preventivo, CEDIS procede al caricamento dei dati d’impianto sul portale Gaudì di TERNA, invia copia del Modello Unico via PEC al GSE, invia al richiedente copia delle ricevute di quanto sopra trasmesso.

Al termine dei lavori di realizzazione dell’impianto, il soggetto richiedente, consegna, attraverso le modalità descritte in precedenza, la parte “II” del Modello Unico al CEDIS, indicando la data della fine lavori e allegando, qualora non lo avesse fatto durante la presentazione della parte “I”, le schede tecniche delle apparecchiature installate nell’impianto (moduli FV, convertitori, sistemi di accumulo qualora presenti).

Con la presentazione della parte “II” il soggetto richiedente prende visione e accetta:

- Il regolamento d’esercizio compilato in ogni sua parte;
- Il contratto per l’erogazione dello scambio sul posto messo a disposizione del GSE attraverso i suoi canali;

OPERE DI COMPETENZA DEL RICHIEDENTE:

Le opere da realizzare a cura del richiedente devono essere conformi alle norme tecniche e di sicurezza vigenti, con particolare riferimento alle norme CEI 0-21 e s.m.i. e al Regolamento di Esercizio.

Eventuali difformità riscontrate all’atto della verifica delle opere eseguite, non consentiranno l’esecuzione dei lavori e/o l’attivazione della connessione.

Nell’esecuzione dei lavori il richiedente dovrà assicurare un alloggiamento congruo per il posizionamento del misuratore di produzione, che deve essere posizionato il più vicino possibile

all'impianto di produzione e dovrà essere accessibile in condizioni di sicurezza senza dover ricorrere all'utilizzo di mezzi speciali, quali scale, ecc.

Il locale dove verrà ubicato il misuratore dovrà essere di dimensioni idonee allo svolgimento delle attività a carico di CEDIS, essere sufficientemente illuminato, anche da luce artificiale, e non essere adibito a deposito, anche temporaneo, di sostanze ingombranti, dannose e/o pericolose.

In caso di involucro installato all'aperto, esso deve essere idoneo a impedire l'ingresso di acqua e garantire un'idonea protezione meccanica.

ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE:

A seguito del ricevimento della parte "II" del Modello Unico CEDIS, entro 10 giorni lavorativi, provvede ad attivare l'impianto come previsto dal "Testo integrato delle connessioni attive" (TICA) e successivamente dà seguito alle seguenti attività:

- a) invia copia della parte "II" del Modello Unico al GSE, tramite PEC;
- b) carica sul portale Gaudì l'avvenuta entrata in esercizio, validando i dati definitivi dell'impianto;
- c) invia copia delle ricevute delle suddette trasmissioni al soggetto richiedente.

Il soggetto richiedente resta in ogni caso obbligato a mettere a disposizione le informazioni e la documentazione richiesta dai soggetti deputati al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese con il Modello Unico, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamati dall'art. 76 dello stesso D.P.R..

ADEMPIMENTI DURANTE LA FASE DI ESERCIZIO DELL'IMPIANTO:

Durante la fase di esercizio il Produttore è tenuto ad eseguire i controlli e la manutenzione dell'impianto al fine di non arrecare disturbo alla qualità del servizio della rete secondo le modalità e le tempistiche prescritte dalla norma CEI 0-21 e s.m.i.. Il controllo e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto competono al Produttore relativamente agli elementi di sua proprietà.

Il produttore si impegna a mantenere efficiente il sistema di protezione generale e d'interfaccia e a verificarne la funzionalità e la rispondenza a quanto richiesto dal Distributore relativamente alle regolazioni delle soglie d'intervento con un controllo preliminare alla connessione e, successivamente, con un controllo ogni 5 anni verificando con cassetta prova relè tutte le

funzionalità delle protezioni, incluso il tempo di apertura degli interruttori.

In merito a tali verifiche, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con la deliberazione 786/2016/R/eel, ha reso obbligatorie tali verifiche per tutti gli impianti di produzione di potenza superiore a 11,08kW, connessi sia in media che in bassa tensione, come anche per gli impianti inferiori a 11,08 kW di potenza limitatamente ai sistemi con protezione di interfaccia realizzata con dispositivo dedicato (relè di protezione esterno). Le tempistiche per l'effettuazione delle prime verifiche, dall'entrata in vigore della delibera, sono state fissate a seconda dell'entrata in esercizio dell'impianto di produzione (o della prima sezione di impianto nel caso di impianti multisezione). La delibera ha confermato che tali verifiche dovranno essere ripetute ogni 5 anni.

Il Produttore s'impegna ad inviare a CEDIS, con le modalità descritte per la consegna della parte "I" del Modello Unico, copia dei verbali di verifica delle protezioni d'interfaccia aggiornati a seguito delle verifiche quinquennali.

Il Produttore si impegna ad informare tempestivamente CEDIS di qualsiasi intervento effettuato sull'impianto nonché su altre apparecchiature che abbiano riflesso sull'esercizio della rete. Si impegna, inoltre, a consentire l'accesso del personale di CEDIS ai gruppi di misura, secondo quanto previsto nei documenti contrattuali, per qualsiasi attività si rendesse necessaria.

MODALITA' E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DI UNA RICHIESTA DI VOLTURA DELLA CONNESSIONE:

La voltura potrà essere presentata in una qualsiasi fase dell'iter di connessione, come previsto all'art. 35bis.1 del TICA. Le modifiche apportate a seguito di voltura non devono comunque compromettere il rispetto delle caratteristiche necessarie per poter seguire il processo di connessione semplificato.

E' possibile richiedere la voltura della connessione anche successivamente alla conclusione dell'iter di richiesta.

Invitiamo il Produttore a contattarci, o a venire presso i nostri uffici, per discutere le modalità con le quali realizzare la voltura.

MODALITA' PER LA RICHIESTA DI RINUNCIA ALLA PRATICA DI CONNESSIONE E PER LA COMUNICAZIONE DI DISMISSIONE, MESSA IN CONSERVAZIONE E RIATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO:

Il richiedente che intende far decadere la pratica di connessione, a seguito della propria rinuncia, è tenuto a darne comunicazione a CEDIS, inviando all'indirizzo di posta elettronica certificata cedis@pec.cedis.info debita comunicazione.

Invitiamo il produttore a contattarci, oppure a recarsi presso i nostri uffici, per discutere le modalità per la comunicazione di dismissione, messa in conservazione e riattivazione dell'impianto.

RICHIESTA DI CONNESSIONE ATTIVA STANDARD:

La presente Sezione definisce le “modalità e le condizioni contrattuali” (di seguito MCC) adottate da CEDIS per l'erogazione del servizio di connessione, in conformità con il Testo Integrato per le Connessioni Attive (nel seguito “TICA”).

Le modalità procedurali e le condizioni descritte nel seguito si applicano per richieste di:

- nuove connessioni di Utenti Produttori;
- adeguamento di connessioni esistenti in conseguenza della realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica o della modifica di impianti di produzione esistenti;

Le richieste di nuove connessioni attive devono essere presentate:

- a) per impianti con potenza in immissione inferiore a 10 MW a CEDIS;
- b) per impianti con potenza in immissione superiore o uguale a 10 MW a TERNA.

Si possono verificare le seguenti necessità di coordinamento tra Gestori di Rete:

- richiesta di connessione presentata a CEDIS ma con soluzione di connessione sulla rete di altri gestori o di Terna; in questo caso si applicano le modalità previste dall'articolo 34 del TICA;
- richiesta di connessione presentata a CEDIS, con soluzione di connessione sulla rete CEDIS ma con interventi da eseguire sulla rete di altro gestore; in questo caso si applicano le modalità previste dall'articolo 35 del TICA.

La presente Sezione comprende in particolare:

- a) le modalità per la presentazione della richiesta di connessione alle reti elettriche, ivi inclusa la specificazione della documentazione richiesta;
- b) le modalità e i tempi di risposta di CEDIS;
- c) i termini di validità della soluzione proposta da CEDIS, decorsi i quali, in assenza di accettazione da parte del richiedente, la richiesta di connessione deve intendersi decaduta;

- d) le modalità per la scelta della soluzione per la connessione, proposta da CEDIS, da parte del soggetto richiedente;
- e) le modalità e i tempi in base ai quali CEDIS si impegna, per le azioni di propria competenza, a realizzare gli impianti di rete per la connessione e la successiva attivazione dell'impianto di produzione;
- f) le modalità di pagamento del corrispettivo di connessione;
- g) le modalità per la determinazione del corrispettivo a copertura dei costi sostenuti per la gestione dell'iter autorizzativo.

A valle della presentazione della richiesta di connessione, si applica automaticamente la procedura descritta successivamente, se la soluzione di connessione individuata da CEDIS prevede la connessione alla rete di bassa o media tensione. CEDIS non è titolare di linee in alta tensione.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONNESSIONE ATTIVA STANDARD:

Il soggetto richiedente una nuova connessione, ovvero l'adeguamento di una connessione esistente, inoltra apposita domanda a CEDIS, secondo quanto previsto dal TICA.

Le richieste di connessione degli impianti da fonti rinnovabili e cogenerativi ad alto rendimento indicati sono trattate in via prioritaria, come stabilito dal TICA rispetto alle rimanenti tipologie di impianti. Pertanto, per effetto di questo principio, per richieste di connessione di impianti appartenenti alle rimanenti tipologie, CEDIS comunica i tempi previsti per le varie fasi che, rispetto ai tempi definiti dal TICA, possono essere maggiori, sino a un massimo pari al doppio dei medesimi.

Nella domanda deve essere specificata in particolare la potenza in immissione richiesta al termine del processo di connessione, per la quale il soggetto richiedente acquisisce diritti e obblighi; nel punto di consegna non è pertanto consentito in nessun caso il superamento di tale limite.

Affinché la domanda di connessione sia considerata completa, è necessario che la stessa sia compilata in ogni sua parte, e che siano presenti gli allegati richiesti ai sensi del comma 6.3 del TICA.

In particolare, qualora il richiedente presenti domanda di connessione alla rete in nome e per conto del soggetto titolare del punto di connessione alla rete, il quale assumerà anche la titolarità dell'impianto di produzione, il richiedente è tenuto a presentare un mandato con rappresentanza da parte del titolare del punto di connessione, allegando alla domanda di

connessione apposita dichiarazione sostitutiva.

Qualora il richiedente, pur non coincidendo con il soggetto titolare del punto di connessione alla rete, assumerà la titolarità dell'impianto di produzione (come nel caso in cui il richiedente sia una E.S.CO., Società di Servizi Energetici), CEDIS richiede che questi alleggi alla domanda di connessione una procura, anche nella forma di scrittura privata, che attesti il mandato senza rappresentanza conferito al richiedente dal titolare del punto di connessione alla rete.

Nel caso di adeguamento di una connessione esistente, il richiedente deve fornire anche le informazioni relative alla fornitura in essere; in tal caso, il richiedente deve coincidere con il titolare del punto di connessione esistente ovvero con un soggetto mandatario del medesimo titolare, come sopra specificato.

Tra i documenti necessari da allegare alla domanda di connessione, si precisa che lo schema unifilare deve essere firmato da un tecnico abilitato. A tale proposito, il tecnico abilitato, secondo quanto previsto dal DM 37/08, è un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta. A questa figura corrisponde un ingegnere iscritto all'albo, sottosezione industriale, o un perito iscritto all'ordine per la rispettiva competenza (nel presente caso, elettrotecnico).

All'atto della presentazione della domanda di connessione, il richiedente versa un corrispettivo per l'ottenimento del preventivo, così come indicato all'art. 6.6 del TICA, e riportato nella tabella seguente:

CORRISPETTIVO per l'ottenimento del preventivo	VALORE DELLA POTENZA RICHIESTA IN IMMISSIONE
30 euro + IVA	Minore o uguale a 6 kW
50 euro + IVA	Maggiore di 6 kW e minore o uguale a 10 kW
100 euro + IVA	Maggiore di 10 kW e minore o uguale a 50 kW
200 euro + IVA	Maggiore di 50 kW e minore o uguale a 100 kW
500 euro + IVA	Maggiore di 100 kW e minore o uguale a 500 kW
1.500 euro + IVA	Maggiore di 500 kW e minore o uguale a 1.000 kW
2.500 euro + IVA	Maggiore di 1.000 kW

La domanda di connessione dev'essere presentata compilando l'apposito modulo scaricabile al link: <https://www.cedis.info/energia-elettrica/>

Il modulo è da compilare denominato RPR-BT qualora l'impianto venga connesso alla rete CEDIS di bassa tensione, oppure si deve compilare il modulo RPR-MT per gli impianti connessi alla rete CEDIS in media tensione.

Tale modulo dev'essere presentato a CEDIS con le seguenti modalità:

- A mezzo posta al seguente indirizzo: CEDIS Soc. Coop., Via Garibaldi n. 180 – 38089 STORO (TN);
- Via E-mail PEC all'indirizzo: cedis@pec.cedis.info;
- Consegna a mano presso la nostra sede – ufficio clienti – sita in Storo, Via Garibaldi n. 180;

La richiesta di adeguamento della connessione esistente, qualora sia relativa a interventi sull'impianto di produzione che non ne alterino la configurazione inserita in GAUDI' o sull'impianto elettrico dell'utente e che non comportino interventi del gestore di rete sul punto di connessione o sulla rete esistente, né la realizzazione di sviluppi di rete, rappresenta una mera comunicazione di aggiornamento da inviare al gestore di rete e non comporta il pagamento di alcun corrispettivo.

QUALIFICAZIONE DELLE UNITA' DI PRODUZIONE IN GAUDI':

Gli art. 10, 16, 23, 30 e 36 del TICA stabiliscono una serie di obblighi informativi e di attività di validazione in capo a vari soggetti, quali Terna, GSE, Gestori di Rete, Produttori e Utenti del Dispacciamento, da gestire e tracciare in GAUDI'.

Il Portale GAUDI' consente la gestione delle seguenti fasi del processo di qualificazione dell'impianto:

- Registrazione Impianto da parte del produttore;
- Validazione Impianto da parte del Gestore di Rete;
- Registrazione UP da parte del produttore;
- Validazione e Abilitazione Commerciale delle UP da parte di Terna;
- Comunicazione di fine lavori dell'impianto da parte del produttore;
- Comunicazione della sottoscrizione del regolamento di esercizio da parte del Gestore di Rete;

- Comunicazione del completamento della connessione da parte del Gestore di Rete
- Attivazione della Connessione da parte del Gestore di Rete;

MODALITA' DI REGISTRAZIONE AL PORTALE GAUDI'

Con la comunicazione del preventivo, CEDIS comunica al richiedente la connessione, l'anagrafica del POD, comprensiva del codice di rintracciabilità della pratica di connessione e della potenza di immissione in rete, prevista al termine dell'iter di connessione.

Successivamente al ricevimento del preventivo e all'ottenimento delle autorizzazioni per la costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione, il richiedente è tenuto a registrare l'anagrafica dell'impianto di produzione in GAUDI', accedendo al link:

http://www.terna.it/default/Home/SISTEMA_ELETTRICO/gaudi.aspx

Per maggiori dettagli relativamente alla procedura per la registrazione dell'impianto, si rimanda ai manuali di GAUDI' pubblicati sul sito di Terna.

Mediante GAUDI', Terna, successivamente alla registrazione dell'anagrafica, provvede a mettere a disposizione di CEDIS, i dati che il produttore ha inserito in fase di registrazione in GAUDI'.

In fase di registrazione in GAUDI', Terna rilascia al produttore il codice CENSIMP che identifica univocamente l'impianto di produzione che verrà connesso alla rete, e che il produttore dovrà comunicare, successivamente all'attivazione dell'impianto, al GSE, ai fini dell'attivazione delle convenzioni, ovvero all'utente del dispacciamento in immissione scelto.

Secondo quanto previsto nell'articolo 36.3 del TICA, CEDIS, nei 15 giorni lavorativi successivi al ricevimento dell'attestazione di avvenuta registrazione in GAUDI', provvede a validare i dati inseriti in GAUDI' dal produttore, sulla base dei dati relativi alla pratica di connessione. Il gestore di rete valida i dati che il produttore ha inserito in GAUDI' a meno di difformità con i dati in possesso del gestore di rete. In caso contrario, il produttore, avvisato da Terna, provvede a modificare i dati incongruenti precedentemente inseriti in GAUDI', che verranno nuovamente sottoposti al gestore di rete per la validazione.

Non è consentito al produttore di modificare i dati registrati in GAUDI' prima dell'eventuale rigetto da parte di CEDIS, con lo scopo di evitare disallineamenti tra GAUDI' e i sistemi del gestore di rete.

Successivamente alla validazione dei dati presenti in GAUDI', il produttore accede a GAUDI' per registrare le Unità di Produzione (di seguito UP) associate all'impianto.

Una volta realizzato l'impianto di produzione, il produttore accede a GAUDÌ per registrare la data di completamento dei lavori.

CEDIS trasmette a Terna, per l'inserimento in GAUDÌ, le date di completamento dei lavori di connessione alla rete e di sottoscrizione del regolamento d'esercizio.

Come previsto dall'articolo 36quater.1 del TICA, per le sole UP per le quali non è stata indicata in GAUDÌ la volontà di accedere ad una delle convenzioni del GSE per il trattamento dell'energia immessa in rete, è inoltre richiesta, ai fini del completamento del processo di qualificazione al mercato dell'UP in GAUDÌ, la sottoscrizione di un contratto di dispacciamento in immissione, a cura del produttore e dell'utente del dispacciamento in immissione da questi scelto.

A seguito del completamento delle attività sopra descritte, l'impianto ottiene l'Abilitazione ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio delle UP sul GAUDÌ. Tale requisito è obbligatorio ai fini dell'attivazione dell'impianto, come previsto dall'articolo 10.10 e 23.7 lettera a) del TICA.

Entro 5 giorni lavorativi dall'attivazione dell'impianto di produzione, CEDIS comunica infine a Terna, per il tramite di GAUDÌ, la data di entrata in esercizio dell'impianto stesso.

A seguito della conferma di entrata in esercizio dell'impianto di produzione, Terna provvede alle attività necessarie per l'abilitazione al mercato dell'impianto. Per maggiori dettagli si rimanda al manuale utente di GAUDÌ pubblicato sul sito di Terna.

TEMPI DI RISPOSTA DI CEDIS:

A seguito del ricevimento della domanda di connessione, CEDIS verifica adeguatezza e completezza della documentazione ricevuta e, in caso positivo, invia il preventivo al richiedente, nei tempi indicati nella seguente tabella, validi nel caso di connessioni alla rete in bassa o media tensione:

TEMPO DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL PREVENTIVO	VALORE DELLA POTENZA RICHIESTA IN IMMISSIONE
20 giorni lavorativi	Fino a 100 kW
45 giorni lavorativi	Da 100 kW fino a 1.000 kW
60 giorni lavorativi	Oltre 1.000 kW

Nel caso in cui la soluzione per la connessione implichi la realizzazione, il rifacimento,

l'adeguamento o il potenziamento di linee elettriche a livelli di tensione superiori al livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione, qualora CEDIS ne dia comunicazione al richiedente entro le tempistiche sopra indicate, queste saranno incrementate di 15 giorni lavorativi.

Le tempistiche indicate decorrono a partire dalla data di ricevimento della domanda di connessione, completa di tutti i dati e gli allegati necessari, inclusa l'attestazione di avvenuto pagamento del corrispettivo per l'emissione del preventivo. Qualora la documentazione non risulti invece completa o conforme a quanto previsto, ne viene data comunicazione al richiedente, con l'indicazione delle integrazioni necessarie ai fini della predisposizione e messa a disposizione del preventivo. I tempi di messa a disposizione del preventivo decorreranno in tal caso dalla data di ricevimento dell'ultima integrazione alla domanda di connessione.

COORDINAMENTO CON ALTRI GESTORI DI RETE:

Qualora, per la gestione di una richiesta di connessione, sia necessario il coordinamento con altri gestori di rete, e, in particolare, nei casi in cui:

- a) la connessione debba essere effettuata a una rete diversa dalla rete gestita da CEDIS;
- b) la connessione venga effettuata alla rete di CEDIS, ma la soluzione di connessione preveda interventi su reti gestite da altri gestori, CEDIS attua opportune forme di coordinamento con gli altri gestori di rete, secondo procedure concordate tra i gestori di rete stessi, nel rispetto di quanto previsto dal TICA.

Tale coordinamento riguarda generalmente soltanto la fase di preventivazione nel caso a), mentre per il caso b) anche le fasi successive del processo sino alla realizzazione della connessione.

PROCEDURA PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLE RETI IN MEDIA E BASSA TENSIONE:

PREVENTIVO:

Il preventivo è predisposto a conclusione delle verifiche tecniche effettuate da CEDIS, finalizzate a valutare l'impatto sulla rete della potenza in immissione richiesta.

Le modalità e i contenuti del preventivo sono descritti nel TICA all'articolo 7.3, dalla lettera a) alla lettera s).

In particolare, esso contiene tra l'altro:

- la soluzione tecnica minima generale (STMG) per la connessione;
- l'indicazione del corrispettivo per la connessione evidenziando le voci che lo compongono e le relative modalità di pagamento.

Come definito all'articolo 12.6 del TICA, il corrispettivo per la connessione viene versato dal richiedente al gestore di rete:

- a) per il 30% all'atto di accettazione del preventivo, anche nel caso in cui il richiedente scelga di realizzare in proprio la connessione;
- b) per il 70% all'atto della comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, così come indicato nella specifica tecnica allegata al preventivo per la connessione. La seconda rata, pari al 70% del corrispettivo per la connessione, non è dovuta nel caso in cui il richiedente si avvalga, nelle casistiche previste, della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di rete per la connessione;
- c) per importi del corrispettivo non superiori a 2.000 euro, il richiedente è tenuto a versare il corrispettivo in un'unica soluzione all'atto dell'accettazione del preventivo.

Nel caso in cui non siano presenti opere strettamente necessarie alla connessione, come indicato nella specifica tecnica allegata al preventivo per la connessione, e nel caso in cui il richiedente non si avvalga, o non possa avvalersi, della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di rete per la connessione, il richiedente potrà versare il corrispettivo in un'unica soluzione all'atto di accettazione del preventivo.

Qualora, nel caso di richiesta di adeguamento di una connessione esistente, la soluzione individuata dovesse essere riferita, per necessità tecniche, ad un punto di connessione alla rete diverso da quello della connessione esistente, sarà necessario realizzare una nuova connessione, con eventuale modifica del codice POD, fermo restando che nel calcolo del corrispettivo per la connessione si terrà conto, ove previsto, della potenza già disponibile in prelievo e/o in immissione. Nel caso in cui il richiedente abbia indicato, nella domanda di connessione, un punto esistente della rete con obbligo di connessione di terzi al quale il gestore di rete deve riferirsi per la determinazione della soluzione per la connessione, il preventivo deve:

- prevedere, qualora realizzabile, la connessione nel punto indicato dal richiedente;
- indicare la massima potenza consentita in immissione, qualora inferiore rispetto alla potenza in immissione richiesta, con relative motivazioni.

Nel caso in cui la massima potenza consentita in immissione sul punto esistente indicato dal richiedente sia nulla, CEDIS proporrà una soluzione tecnica alternativa su un altro punto della rete.

Per le connessioni in MT e BT, normalmente la soluzione tecnica non prevede impianti di utenza per la connessione (porzioni di impianto la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del richiedente) ad eccezione del caso in cui la connessione dell'impianto di produzione sia stata realizzata in modalità di esercizio transitorio, nelle more della realizzazione degli interventi sulla rete esistente, così come stabilito dal TICA, è ammessa quando l'impianto di rete per la connessione sia disponibile e funzionale, ancorché con possibili limitazioni nella modalità di esercizio.

La suddetta possibilità può ricorrere, quindi, sia quando la soluzione tecnica di connessione preveda unicamente interventi di adeguamento della rete esistente (ad esempio è richiesto il potenziamento di un tratto di linea MT o la sostituzione del trasformatore nella cabina primaria), sia quando la soluzione preveda, oltre a detti interventi, un nuovo impianto di rete per la connessione. La possibilità di connettere l'impianto in modalità provvisoria non è prevista e non sussiste, quindi, quando la soluzione tecnica prevede esclusivamente la realizzazione di un nuovo impianto di rete.

La connessione transitoria può comportare la previsione di installazione di apparecchiature, occorrenti specificamente per la durata della connessione transitoria stessa, atte a limitare la potenza in immissione a garanzia della sicurezza del sistema elettrico. I costi per l'installazione dei suddetti dispositivi sono a carico del richiedente la connessione.

Nel caso in cui la connessione debba essere effettuata sulla rete di un altro gestore:

- CEDIS trasmette all'altro gestore, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di connessione, le informazioni necessarie per effettuare l'analisi tecnica di fattibilità della soluzione di connessione, e contestualmente informa il richiedente dell'avvio della procedura di coordinamento, indicando le cause che comportano la necessità che la connessione avvenga sulla rete di un altro gestore;
- il secondo gestore si coordina con CEDIS entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della lettera di coordinamento;
- al termine del coordinamento, qualora sia il secondo gestore ad erogare il servizio di connessione, CEDIS trasferisce a questi il corrispettivo ricevuto dal richiedente per l'ottenimento del preventivo e tutta la documentazione tecnica

necessaria; nel caso di mancato coordinamento, l'erogazione del servizio di connessione rimane in capo a CEDIS;

- entro i successivi 5 giorni lavorativi, il gestore di rete che erogherà il servizio di connessione ne darà informazione al richiedente.

Nel caso in cui la connessione venga effettuata da CEDIS con interventi su reti gestite da altri gestori, CEDIS richiede al secondo gestore l'attivazione della procedura di coordinamento entro 25 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di connessione, dandone comunicazione al richiedente, con riferimento alle tempistiche entro cui il secondo gestore dovrà fornire a CEDIS gli elementi di propria competenza. Entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle informazioni trasmesse dal secondo gestore sulle tempistiche di intervento sulla propria rete, CEDIS trasmette al richiedente il preventivo completo, comprensivo delle tempistiche di realizzazione della connessione e dei relativi corrispettivi.

CORRISPETTIVO DI CONNESSIONE:

Il corrispettivo per la connessione è definito nel TICA, rispettivamente:

- nell'articolo 12, per impianti alimentati da fonti rinnovabili, ovvero centrali ibride che rispettano le condizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03, ovvero impianti cogenerativi ad alto rendimento;
- nell'articolo 13, per impianti non alimentati da fonti rinnovabili né cogenerativi ad alto rendimento (quindi in particolare: impianti da fonti tradizionali, linee elettriche transfrontaliere di cui al decreto 21/10/2005), il corrispettivo è pari al massimo tra quello di cui all'articolo 12 e il costo calcolato in base ai costi medi convenzionali applicati alle soluzioni tecniche standard;
- nell'articolo 7, commi 5 e 8: nei casi di modifica del preventivo (rispettivamente prima o dopo l'accettazione del primo preventivo).

Per le centrali ibride che rispettano le condizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03, e per gli impianti cogenerativi ad alto rendimento valgono gli obblighi informativi di cui all'articolo 12 del TICA.

SCELTA DELLA SOLUZIONE PER LA CONNESSIONE DA PARTE DEL RICHIEDENTE:

Entro 45 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del preventivo, il richiedente può:

- accettare il preventivo;
- chiedere una modifica del preventivo. In questo caso il richiedente è tenuto a versare a CEDIS un corrispettivo pari alla metà del corrispettivo per l'ottenimento del preventivo visto nei punti precedenti, contestualmente alla richiesta di modifica del preventivo. CEDIS, entro le medesime tempistiche previste per la stesura del preventivo, a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa di modifica del preventivo, elabora un nuovo preventivo o rifiuta la richiesta di modifica, evidenziando in quest'ultimo caso le motivazioni. Qualora il richiedente preferisca una soluzione tecnica più costosa di quella inizialmente indicata da CEDIS, e qualora tale soluzione sia realizzabile, CEDIS, nel ridefinire il preventivo, determina il corrispettivo per la connessione, nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento, come somma tra il corrispettivo "a forfait" relativo alla soluzione originaria e la differenza tra i costi convenzionali di cui all'articolo 13 del TICA attribuibili alla soluzione scelta dal richiedente e i costi convenzionali di cui all'articolo 13 del TICA attribuibili alla soluzione inizialmente individuata dal gestore di rete; nel caso di impianti alimentati da fonti non rinnovabili né cogenerativi ad alto rendimento, il nuovo corrispettivo per la connessione sarà calcolato in base ai costi convenzionali di cui all'articolo 13 del TICA attribuibili alla soluzione scelta dal richiedente;
- richiedere un ulteriore preventivo, sulla base di una diversa soluzione di connessione, nel caso in cui avesse richiesto la connessione ad un punto esistente della rete e decidesse di optare per la rinuncia al punto di connessione inizialmente richiesto, per l'elaborazione di un nuovo preventivo. L'esercizio di tale opzione è considerato come una nuova richiesta di connessione, decorrente dalla predetta data di comunicazione, trattata sulla base delle informazioni precedentemente fornite dal richiedente, e alla quale si applicano le condizioni procedurali, tecniche ed economiche di una normale richiesta di connessione.

Per ogni singola richiesta di connessione, il richiedente può complessivamente presentare non più di due richieste di modifica del preventivo, indipendentemente dal tipo di modifica richiesta. Sono fatti salvi i casi in cui la richiesta di modifica del preventivo sia avanzata da CEDIS, i casi in cui la richiesta sia conseguente a imposizioni derivanti dall'iter autorizzativo ovvero da atti normativi (anche di carattere regionale) opportunamente documentati e i casi di riduzione della potenza in immissione di cui al comma 40.7 del TICA.

Le richieste di modifica di un preventivo accettato, relative a interventi sull'impianto di produzione che non ne alterino la configurazione inserita in GAUDI' o sull'impianto elettrico dell'utente e che non comportino interventi del gestore di rete sul punto di connessione o sulla rete esistente, né la realizzazione di sviluppi di rete, non rientrano nel limite complessivo di cui sopra e non comportano il pagamento di alcun corrispettivo.

L'accettazione del preventivo per la connessione da parte del richiedente deve essere formalizzata informando CEDIS, con contestuale invio dell'attestazione dell'avvenuto pagamento degli importi richiesti.

All'atto dell'accettazione del preventivo, il richiedente:

- può presentare istanza per la realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione (nel caso l'impianto di generazione sia da fonte rinnovabile o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, qualora la connessione sia erogata ad un livello di tensione nominale superiore ad 1 kV);
- assume altresì la responsabilità degli oneri che dovessero eventualmente derivare per l'adeguamento di impianti di telecomunicazione a seguito di interferenze ai sensi dell'articolo 95 comma 9 del D.Lgs. 259/03;
- accetta le condizioni generali di contratto di connessione e le condizioni generali del servizio di misura, qualora abbia richiesto a CEDIS l'espletamento di tale servizio.

L'esercizio dell'impianto di produzione è soggetto anche a quanto previsto nel regolamento di esercizio, che deve essere stipulato prima dell'attivazione della connessione.

Il preventivo inviato da CEDIS al richiedente ha validità pari a 45 giorni lavorativi a decorrere dalla data di messa a disposizione del preventivo al produttore: entro tale scadenza, il richiedente è tenuto ad inviare la comunicazione di accettazione del preventivo, completa dell'attestazione di pagamento del corrispettivo per la connessione, ovvero dell'anticipo (pari al 30% dello stesso), così come richiesto nel preventivo.

Trascorso tale termine senza accettazione completa da parte del richiedente, la richiesta si intenderà decaduta.

In merito all'iniziativa relativa alla richiesta di connessione e limitatamente alle tematiche inerenti la gestione e lo sviluppo della stessa, l'accettazione da parte del richiedente esime CEDIS da tutti gli obblighi di riservatezza.

Nel caso degli impianti di potenza nominale fino a 1 MW, l'accettazione del preventivo comporta la prenotazione della relativa capacità di rete.

Nel caso di tutti gli altri impianti la soluzione tecnica minima generale (STMG) indicata nel preventivo rimane valida per 210 giorni lavorativi dalla data di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in media tensione, al netto del tempo impiegato dal gestore di rete per validare il progetto relativo all'impianto di rete per la connessione. Il periodo di validità della STMG comporta la prenotazione temporanea della relativa capacità di rete.

Nel caso in cui il procedimento per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione non sia stato completato entro i tempi di cui al comma 33.2 del TICA o, entro i medesimi termini, non sia stato completato con esito positivo il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) qualora previsto, la soluzione tecnica indicata nel preventivo assume un valore indicativo.

Nel caso l'impianto di produzione sia assoggettato a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è opportuno che il responsabile del procedimento di VIA, qualora ritenga sussistano le condizioni per la conclusione con esito positivo della VIA, verifichi con CEDIS, con le modalità previste dalle linee guida ed eventualmente precisate dal Ministero dello Sviluppo Economico, il persistere delle condizioni di fattibilità e realizzabilità della soluzione tecnica redatta dal medesimo gestore di rete, prima di comunicare l'esito positivo del procedimento al proponente.

CEDIS, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di parere in merito alla persistenza delle condizioni di realizzabilità della soluzione tecnica, verifica se la medesima soluzione tecnica è ancora realizzabile e comunica gli esiti di tale verifica al responsabile del procedimento e al richiedente. Nel caso in cui si renda necessario il coordinamento con altri gestori di rete, la predetta tempistica è definita al netto dei tempi necessari per il coordinamento, compresi tra la data di invio della richiesta di coordinamento e la data di ricevimento del parere dell'altro gestore di rete. Quest'ultimo invia il proprio parere entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di coordinamento.

Qualora l'esito della verifica effettuata da CEDIS sia positivo, il gestore di rete prenota la capacità sulla rete confermando in via definitiva la soluzione tecnica.

In caso contrario, il gestore di rete, nei successivi 45 giorni lavorativi, al netto dei tempi necessari per l'eventuale coordinamento con altri gestori di rete di cui agli articoli 34 e 35 del TICA, elabora una nuova soluzione tecnica, prenota in via transitoria la relativa capacità sulla rete elettrica esistente e comunica al richiedente la nuova soluzione tecnica.

La nuova soluzione tecnica decade qualora non sia accettata dal richiedente entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento della predetta comunicazione; contestualmente decade anche il preventivo vigente.

In caso di accettazione della nuova soluzione tecnica:

- CEDIS prenota in via definitiva la relativa capacità di trasporto sulla rete;
- il richiedente presenta la documentazione relativa alla nuova soluzione tecnica al responsabile di procedimento e ne dà comunicazione ad CEDIS con le medesime tempistiche e modalità previste dai commi 9.3, 9.5, 21.3 e 21.5 del TICA, calcolate a

partire dalla data di accettazione della nuova soluzione tecnica. Il mancato rispetto delle tempistiche di cui ai commi 9.3, 9.5, 21.3 e 21.5 del TICA comporta la decadenza del preventivo e della soluzione tecnica con le modalità previste dai medesimi commi.

CEDIS, entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di parere inoltrata dal responsabile del procedimento autorizzativo unico o dal richiedente, verifica se la medesima soluzione tecnica è ancora realizzabile e comunica gli esiti di tale verifica al responsabile del procedimento e al richiedente. Nel caso in cui si renda necessario il coordinamento con altri gestori di rete, la predetta tempistica è definita al netto dei tempi necessari per il coordinamento, compresi tra la data di invio della richiesta di coordinamento e la data di ricevimento del parere dell'altro gestore di rete. Quest'ultimo invia il proprio parere entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di coordinamento.

Qualora l'esito della verifica effettuata dal gestore di rete sia positivo, CEDIS prenota la capacità sulla rete confermando in via definitiva la soluzione tecnica.

Qualora l'esito della verifica effettuata da CEDIS sia negativo, il gestore di rete, nei successivi 45 giorni lavorativi, al netto dei tempi necessari per l'eventuale coordinamento con altri gestori di rete di cui agli articoli 34 e 35 del TICA, elabora una nuova soluzione tecnica e la comunica, nelle medesime tempistiche, al richiedente prenotando, in via transitoria, la relativa capacità sulla rete. La nuova soluzione tecnica decade qualora non sia accettata dal richiedente entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento della predetta comunicazione; contestualmente decade anche il preventivo vigente. A seguito dell'accettazione della nuova soluzione tecnica, CEDIS prenota in via definitiva la relativa capacità di trasporto sulla rete.

Qualora il procedimento autorizzativo si concluda oltre i termini di cui al comma 33.2 del TICA e in mancanza del parere positivo da parte del gestore di rete di cui ai commi 33.5 e 33.6 del TICA, in merito alla realizzabilità della soluzione tecnica oggetto di autorizzazione, la medesima soluzione tecnica rimane indicativa e non è vincolante per il gestore di rete. In tali casi, a seguito della comunicazione di completamento del procedimento autorizzativo, CEDIS verifica la fattibilità e la realizzabilità della soluzione tecnica autorizzata. Qualora la verifica abbia esito positivo, tale soluzione tecnica viene confermata e il gestore di rete prenota in via definitiva la relativa capacità di rete. In caso contrario, il preventivo decade e il corrispettivo per la connessione già versato viene restituito maggiorato degli interessi legali maturati.

Nel caso di connessioni in bassa e media tensione, a parità di potenza in immissione richiesta, il corrispettivo per la connessione non viene modificato.

Dopo l'accettazione del preventivo, il richiedente procede alla realizzazione delle opere strettamente necessarie per la connessione, qualora previste nella specifica tecnica allegata al preventivo per la connessione.

Una volta completate tali opere, correttamente e in ogni loro parte, il richiedente trasmette a CEDIS la comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie per la connessione.

A seguito di tale comunicazione CEDIS invia al produttore fattura relativa al 70% qualora all'accettazione del preventivo il richiedente non avesse già versato il 100% del corrispettivo stesso. Inoltre il richiedente invia a CEDIS la documentazione attestante il pagamento della seconda rata del corrispettivo.

Secondo quanto previsto dall'articolo 31 del TICA, il preventivo accettato dal richiedente cessa di validità in mancanza di comunicazione a CEDIS dell'inizio della realizzazione dell'impianto di produzione da connettere entro 12 mesi dalla data di accettazione del preventivo, per connessioni in bassa e media tensione.

Se i termini previsti dal TICA non possono essere rispettati per mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o altre cause di forza maggiore o non imputabili al richiedente, per evitare la decadenza del preventivo accettato questi deve darne informativa a CEDIS ed è inoltre tenuto a comunicare successivi aggiornamenti semestrali circa l'avanzamento dell'iter di connessione.

Qualora la prima o una delle successive comunicazioni non vengano inviate entro le tempistiche previste, CEDIS invia lettera di sollecito al richiedente che, entro i successivi 30 giorni lavorativi, è tenuto a trasmettere la predetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il cui contenuto non può comunque essere riferito a eventi accaduti in data successiva a quella entro cui era tenuto ad inviare la dichiarazione.

In caso contrario il preventivo decade.

PROCEDURE AUTORIZZATIVE:

Caso di impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili:

Gli adempimenti necessari ai fini dell'autorizzazione della connessione dell'impianto in Provincia di Trento, sono disciplinati in generale dalla legge provinciale 13 luglio 1995, n.7 (Disciplina delle funzioni provinciali inerenti l'impianto di opere elettriche con tensione nominale fino a 150.000 V).

La Provincia Autonoma di Trento - Agenzia Provinciale Risorse Idriche ed Energia (APRIE) - Servizio gestione risorse idriche ed energetiche in materia di energia, sita in Piazza Fiera n. 3 - 38122 Trento, è la struttura competente in via principale al procedimento relativo al rilascio della predetta autorizzazione e nel corso dell'iter di detto procedimento vengono acquisiti i necessari nulla osta e pareri.

Si evidenzia che l'art. 9 del TICA non trova applicazione nella Provincia Autonoma di Trento in quanto non ci si può avvalere del procedimento unico previsto dall'articolo 12 del D.L. n. 387/03. La gestione dell'iter autorizzativo per l'impianto di rete per la connessione rimane in capo a CEDIS .

Il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione entro:

- 60 giorni lavorativi dall'accettazione del preventivo per connessioni in bassa tensione;
- 90 giorni lavorativi dall'accettazione del preventivo per connessioni in media tensione; al netto delle tempistiche impiegate dal gestore di rete per la validazione del progetto.

Contestualmente il produttore deve provvedere all'invio a CEDIS di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo dell'impianto di produzione.

Qualora tale dichiarazione non venga ricevuta, CEDIS sollecita il richiedente il quale, entro i successivi 30 giorni lavorativi, fornisce la documentazione richiesta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo entro le tempistiche indicate. In caso contrario il preventivo decade.

Inoltre il richiedente è tenuto ad aggiornare CEDIS, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell'iter autorizzativo, ed informare tempestivamente CEDIS dell'ottenimento delle autorizzazioni, provvedendo alla registrazione dell'anagrafica impianto all'interno di GAUDÌ, come descritto al paragrafo 4.

Il corrispettivo di gestione dell'iter autorizzativo e di predisposizione della documentazione necessaria per l'avvio dell'iter autorizzativo, sono pubblicati come allegato delle presenti sul sito: <https://www.cedis.info/energia-elettrica/produttori/>

Tale corrispettivo è limitato ai costi sostenuti dal gestore di rete per l'iter autorizzativo del solo impianto di rete per la connessione.

Caso di impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili:

Il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione entro:

- 60 giorni lavorativi dalla data di accettazione del preventivo per connessioni in bassa tensione;
- 90 giorni lavorativi dalla data di accettazione del preventivo per connessioni in media tensione;

Contestualmente deve provvedere all'invio ad CEDIS di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo.

Qualora tale dichiarazione non venga inviata, CEDIS sollecita il richiedente il quale, entro i successivi 30 giorni lavorativi, fornisce la documentazione richiesta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo entro le tempistiche indicate. In caso contrario il preventivo decade.

Inoltre il richiedente è tenuto ad aggiornare CEDIS, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell'iter autorizzativo, ed informare tempestivamente CEDIS dell'ottenimento delle autorizzazioni, provvedendo alla registrazione dell'anagrafica impianto all'interno di GAUDÌ, come descritto al paragrafo 4.

All'accettazione del preventivo per la connessione, il richiedente potrà scegliere se:

- a) avvalersi di CEDIS per la gestione completa dell'iter autorizzativo dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi di potenziamento e/o sviluppo della rete esistente;
- c) curare in proprio eventuali interventi di potenziamento e/o sviluppo della rete esistente;

Il corrispettivo di gestione dell'iter autorizzativo e di predisposizione della documentazione necessaria per l'avvio dell'iter autorizzativo, sono pubblicati come allegato delle presenti, sul sito di CEDIS (<https://www.cedis.info/energia-elettrica/produttori/>), Allegato CGIA.

Tale corrispettivo è limitato ai costi sostenuti dal gestore di rete per l'iter autorizzativo del solo impianto di rete per la connessione.

CEDIS provvederà ad avviare i procedimenti autorizzativi a proprio carico entro i tempi previsti dal TICA a partire dalla data di accettazione del preventivo da parte del richiedente, completa in ogni sua parte, inclusa l'attestazione del pagamento degli oneri previsti a carico del richiedente.

Qualora intenda realizzare in proprio l'impianto di rete per la connessione, il richiedente sottopone ad CEDIS, per la verifica di rispondenza agli standard tecnici e la successiva

validazione, la documentazione progettuale elaborata. CEDIS verifica il progetto ed invia l'esito della verifica al richiedente entro 30 giorni lavorativi, a partire dalla data di ricevimento della documentazione progettuale completa in ogni sua parte.

AGGIORNAMENTO DEL PREVENTIVO:

Nel caso in cui l'iter per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione abbia avuto esito negativo, decade il preventivo ed entro i successivi 30 giorni lavorativi CEDIS restituisce la parte di corrispettivo per la connessione versata al momento dell'accettazione del preventivo, maggiorata degli interessi legali.

Nel caso in cui l'iter di autorizzazione curato da CEDIS per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e/o l'iter di autorizzazione per gli interventi sulla rete esistente ove previsto, se disgiunti dall'iter per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione, abbiano avuto esito negativo, entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale informativa, CEDIS comunica al richiedente l'esito negativo dell'iter autorizzativo, richiedendo se debba riavviare l'iter con una nuova soluzione tecnica o procedere ad annullare il preventivo, restituendo la parte del corrispettivo per la connessione versata al momento dell'accettazione del preventivo, maggiorata degli interessi legali maturati. Il richiedente comunica a CEDIS la sua scelta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della precedente comunicazione. In caso contrario il preventivo decade. Entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della risposta del richiedente, CEDIS dà corso alle richieste.

Nei casi sopra citati, l'elaborazione da parte di CEDIS di una nuova soluzione tecnica per la connessione comporta la modifica, ma non la decadenza, del precedente preventivo, ivi incluse le condizioni economiche.

Il preventivo accettato può essere ulteriormente modificato a seguito di imposizioni derivanti dall'iter autorizzativo ovvero di atti normativi (anche di carattere provinciale), ovvero per altre cause fortuite o di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del richiedente opportunamente documentabili. In questi casi la modifica del preventivo viene effettuata da CEDIS a titolo, a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta di modifica; inoltre, il corrispettivo per la connessione viene ricalcolato sulla base della nuova soluzione tecnica, secondo quanto previsto dall'articolo 12 del TICA nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento e dall'articolo 13 del TICA in tutti gli altri casi. Per le suddette finalità, CEDIS invia il nuovo preventivo completo di tutte le informazioni previste.

Il preventivo accettato può essere altresì modificato nei casi in cui la modifica del preventivo non comporti alterazioni della soluzione tecnica per la connessione: in questo caso, il

richiedente, all'atto della richiesta di modifica del preventivo, versa a CEDIS un corrispettivo pari alla metà di quello definito in precedenza. CEDIS, entro le medesime tempistiche indicate al paragrafo 6, a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa di modifica del preventivo, aggiorna il preventivo senza ulteriori oneri per il richiedente.

Il preventivo può essere inoltre modificato previo accordo tra CEDIS e il richiedente, anche al fine di proporre nuove soluzioni tecniche che tengano conto dell'evoluzione del sistema elettrico locale.

Se la richiesta di modifica è presentata dal richiedente, il richiedente è tenuto a versare a CEDIS un corrispettivo pari alla metà di quello definito inizialmente, contestualmente alla richiesta di modifica del preventivo. CEDIS, a decorrere dalla data di ricevimento della domanda completa di modifica del preventivo, elabora un nuovo preventivo o rifiuta la richiesta di modifica, evidenziando in quest'ultimo caso le motivazioni. Qualora la nuova soluzione tecnica sia più costosa di quella inizialmente indicata da CEDIS, e qualora tale soluzione sia realizzabile, CEDIS, nel ridefinire il preventivo, determina il corrispettivo per la connessione, nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento, come somma tra il corrispettivo "a forfait" riferito alla soluzione originaria e la differenza tra i costi convenzionali di cui all'articolo 13 del TICA attribuibili alla soluzione scelta dal richiedente e i costi convenzionali di cui all'articolo 13 del TICA attribuibili alla soluzione inizialmente individuata dal gestore di rete; nel caso di impianti alimentati da fonti non rinnovabili né cogenerativi ad alto rendimento, il nuovo corrispettivo per la connessione sarà calcolato in base ai costi convenzionali di cui all'articolo 13 del TICA attribuibili alla soluzione scelta dal richiedente.

Se invece la richiesta di modifica è presentata da CEDIS, la modifica del preventivo viene effettuata dal gestore di rete a titolo gratuito e il corrispettivo per la connessione viene ricalcolato sulla base della nuova soluzione tecnica, secondo quanto previsto dall'articolo 12 del TICA nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento e dall'articolo 13 del TICA in tutti gli altri casi. Per le suddette finalità il gestore di rete invia il nuovo preventivo completo di tutte le informazioni previste.

Secondo quanto previsto al comma 40.7 del TICA, nei casi in cui il richiedente intenda ridurre la potenza in immissione inizialmente richiesta:

- a) qualora la riduzione della potenza in immissione richiesta sia al più pari al minimo tra il 10% della potenza precedentemente richiesta in immissione e 100 kW, tale riduzione non si configura come una modifica del preventivo. Il richiedente è tenuto comunicare a CEDIS la riduzione di potenza entro la data di completamento dell'impianto di produzione. Nei casi in cui l'impianto di rete per la connessione non sia realizzato in proprio, entro 2 mesi dalla data di attivazione

della connessione, CEDIS restituisce al richiedente l'eventuale differenza tra il corrispettivo per la connessione versato e il corrispettivo per la connessione ricalcolato a seguito della riduzione della potenza in immissione richiesta. Nei casi di realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione, come descritto al comma 16.6 del TICA e al successivo paragrafo 9.5.2, il gestore di rete, ai fini del calcolo degli importi da scambiare con il richiedente all'atto di acquisizione dell'impianto di rete per la connessione, tiene conto del corrispettivo per la connessione ricalcolato a seguito della riduzione della potenza in immissione richiesta;

- b) in tutti gli altri casi di riduzione di potenza, il richiedente è tenuto a presentare istanza di modifica del preventivo secondo quanto previsto nel presente paragrafo e ai commi 7.5 e 7.8 del TICA.

REALIZZAZIONE DELLA CONNESSIONE:

I tempi previsti per la realizzazione della connessione sono così fissati, ai sensi dell'articolo 10.1 del TICA:

	TEMPO DI REALIZZAZIONE (BASE)	ULTERIORI TEMPI IN CASO DI PRESENZA DI LINEE MT
LAVORI SEMPLICI (interventi limitati alla presa e eventualmente al gruppo di misura)	30 giorni lavorativi	--
LAVORI COMPLESSI	90 giorni lavorativi	15 gg lav./km linea MT (oltre il 1° km)

Tali tempi sono al netto di quelli necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni, nei termini specificati all'articolo 8 del TICA.

I tempi di realizzazione sono sospesi nei seguenti casi:

- impraticabilità del terreno sul sito di connessione; in questo caso CEDIS comunica la sospensione delle attività al richiedente. La sospensione cessa al momento in cui CEDIS riceve comunicazione da parte del richiedente in merito alla praticabilità dei terreni;
- rinvio da parte del richiedente di un sopralluogo già fissato da CEDIS; in questo caso i giorni di ritardo non sono conteggiati nel tempo di realizzazione effettivo;

I tempi di esecuzione dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente sono comunque calcolati al netto dei tempi occorrenti per l'acquisizione di tutti gli atti autorizzativi necessari per la cantierabilità dell'opera, ivi comprese le eventuali servitù di elettrodotto.

Qualora la connessione, sia realizzata in bassa tensione CEDIS mette a disposizione, il regolamento di esercizio, allegato al preventivo. Il titolare del punto di connessione è tenuto a completarlo e a ritornarlo sottoscritto a CEDIS.

Qualora la connessione, sia realizzata in media tensione, CEDIS mette a disposizione il regolamento di esercizio. Il titolare del punto di connessione è tenuto a completarlo e a ritornarlo sottoscritto a CEDIS.

Si ricorda che il regolamento di esercizio, compilato correttamente e sottoscritto dal titolare del punto di connessione, è uno dei documenti necessari al fine della decorrenza dei 10 giorni lavorativi previsti per attivazione dell'impianto di produzione.

Terminati i lavori di realizzazione della connessione, inclusi eventuali interventi di sviluppo e/o potenziamento della rete esistente, CEDIS, ne dà comunicazione al richiedente, segnalando gli eventuali ulteriori obblighi a cui il richiedente deve adempiere affinché la connessione possa essere attivata.

REALIZZAZIONE IN PROPRIO DA PARTE DEL RICHIEDENTE DELL'IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI O COGENERATIVI AD ALTO RENDIMENTO:

Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento, e con esclusione delle connessioni in BT, il richiedente può realizzare in proprio gli impianti di rete per la connessione.

Il gestore di rete, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'istanza di cui al comma 16.1 del TICA, è tenuto ad inviare al richiedente gli elementi necessari alla realizzazione della connessione secondo gli standard realizzativi del medesimo gestore.

Qualora interessato, il richiedente deve presentare istanza per realizzare in proprio gli impianti

di rete all'atto dell'accettazione del preventivo; anche in questo caso, il richiedente è comunque tenuto a versare a CEDIS, all'atto di accettazione del preventivo, il 30% del corrispettivo per la connessione. Qualora il richiedente intenda modificare la propria scelta, relativamente alla realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione, successivamente all'accettazione del preventivo, il richiedente dovrà richiedere una modifica del preventivo, con le modalità previste al precedente paragrafo 8.5.4 e, previo accordo tra le parti, CEDIS darà corso alla richiesta.

Nel caso in cui l'impianto di rete per la connessione venga realizzato dal richiedente, all'interno del preventivo, CEDIS indicherà gli oneri per il collaudo dell'opera realizzata, secondo le seguenti modalità:

- stima delle ore necessarie per la verifica della documentazione di progetto e autorizzativa, per la verifica e controllo in corso d'opera e per il collaudo finale;
- corrispettivo unitario di collaudo (espresso in €/h) suddiviso per ciascuna delle tre fasi riportate nel paragrafo precedente.

Dopo l'avvenuta registrazione dell'anagrafica dell'impianto all'interno di GAUDÌ, nel caso di realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione ed eventualmente delle opere di sviluppo e/o potenziamento della rete esistente, il richiedente deve stipulare con CEDIS un contratto per la realizzazione delle opere di connessione, previsto dall'articolo 16.2 del TICA.

Qualora l'impianto di rete per la connessione, o una sua parte, sia condiviso tra più richiedenti e nessun richiedente abbia già sottoscritto il contratto per la realizzazione delle opere di rete previsto dall'articolo 16.2 del TICA:

i richiedenti che hanno in comune l'impianto di rete per la connessione, o almeno una sua parte, sono tenuti ad accordarsi entro 60 giorni lavorativi dalla comunicazione di ottenimento dell'autorizzazione, ai fini della realizzazione in proprio, o meno, della parte condivisa dell'impianto di rete per la connessione. In caso di mancato accordo, la parte condivisa dell'impianto di rete per la connessione viene realizzata da CEDIS; qualora i richiedenti si accordino ai fini della realizzazione in proprio della parte condivisa dell'impianto di rete per la connessione, dovranno stipulare il contratto previsto dall'articolo 16.7 del TICA, nel quale vengono regolate le tempistiche, i corrispettivi e le responsabilità della realizzazione. CEDIS prevede la possibilità di rivalersi nei confronti del realizzatore delle opere di rete qualora le clausole contrattuali non siano rispettate, e la possibilità di sciogliere il contratto, assumendo la diretta responsabilità della realizzazione dell'impianto di rete per la connessione.

Qualora l'impianto di rete, o una sua parte, sia condiviso tra più richiedenti e un richiedente

abbia già sottoscritto il contratto per l'esecuzione in proprio dell'impianto di rete, ai sensi dell'articolo 16.2 del TICA, CEDIS ne dà comunicazione a tutti i richiedenti interessati in tutto o in parte dalla medesima soluzione di connessione.

Dopo la sottoscrizione del contratto, prima di dare corso all'avvio dei lavori di costruzione dell'impianto di rete, il richiedente deve inviare a CEDIS il progetto esecutivo dell'impianto che andrà a realizzare, unitamente all'attestazione di pagamento degli oneri di collaudo indicati nel preventivo.

Il progetto esecutivo è sottoposto all'esame di rispondenza ai requisiti tecnici da parte di CEDIS. Una volta ottenuta la validazione del progetto da parte del gestore di rete, il richiedente potrà cominciare i lavori di realizzazione della connessione.

Il gestore di rete, durante la realizzazione delle opere per la connessione da parte del richiedente, effettua, ove necessario e in contraddittorio con il richiedente, le verifiche in corso d'opera.

Una volta conclusi i lavori di realizzazione degli impianti per la connessione da parte del richiedente, quest'ultimo:

- a) invia comunicazione del termine dei lavori, trasmettendo contestualmente tutta la documentazione tecnica relativa agli impianti così come realizzati ("as built"), nonché la documentazione giuridica ed autorizzativa connessa all'esercizio ed alla gestione dei medesimi;
- b) rende disponibili gli impianti per la connessione a CEDIS, per il collaudo (i cui costi sono a carico del richiedente come espresso nel preventivo) e la successiva acquisizione, in caso di collaudo con esito positivo.

Il collaudo finale, viene effettuato in contraddittorio con il richiedente, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione del richiedente la connessione di cui al precedente punto a). I costi del collaudo sono a carico del richiedente, anche qualora il collaudo stesso dovesse avere esito negativo.

A conclusione del collaudo (sia esso positivo o negativo), verrà redatto un verbale sottoscritto dal gestore di rete e dal richiedente attestante le attività svolte e il tempo impiegato.

Qualora il collaudo abbia esito positivo, CEDIS prende in consegna gli impianti realizzati dal richiedente che rimangono nella disponibilità gratuita del gestore di rete sino a quando non si procederà alla stipulazione del relativo atto notarile di cessione degli impianti stessi. Successivamente al collaudo con esito positivo, dell'impianto di rete realizzato in proprio, si può procedere:

- all'attivazione dell'impianto di produzione;

- a stipulare l'atto notarile di cessione dell'impianto di rete realizzato dal richiedente; a tale proposito, CEDIS comunica al richiedente, tramite lettera apposita, di proporre una data per la stipulazione dell'atto di cessione, tenendo conto delle tempistiche previste dall'articolo 16.6 del TICA.

Si ricorda che il regolamento di esercizio compilato correttamente e sottoscritto dal titolare del punto di connessione è uno dei documenti necessari al fine della decorrenza dei 10 giorni lavorativi previsti per attivazione dell'impianto di produzione.

Entro 60 giorni lavorativi dal completamento del collaudo, e comunque non prima dell'attivazione della prima connessione, sia essa relativa all'impianto oggetto della richiesta o di altra utenza, all'impianto di rete oggetto di acquisizione da parte del gestore di rete, previa stipula dell'atto di acquisizione delle opere realizzate, CEDIS restituisce al richiedente l'anticipo del corrispettivo per la connessione versato all'atto di accettazione del preventivo, pari al 30% del corrispettivo per la connessione, maggiorato degli interessi legali. CEDIS versa anche un corrispettivo pari alla differenza, se positiva, tra il costo relativo alle opere realizzate dal richiedente, indicato nel preventivo e nel contratto di realizzazione dell'impianto di rete, e il corrispettivo per la connessione. Qualora detta differenza sia negativa, viene versata dal richiedente a CEDIS entro le medesime tempistiche.

Anche per la parte di attività relative al collaudo delle opere, il gestore di rete, effettua un conguaglio sulla base delle ore effettive impiegate per il collaudo; la differenza tra il corrispettivo di collaudo a conguaglio e a preventivo verrà così liquidata:

- Se negativa dal gestore al richiedente;
- Se positivo dal richiedente al gestore.
- Inoltre, al momento della stipula dell'atto di cessione, il richiedente dovrà presentare a CEDIS una fideiussione bancaria stipulata a favore del gestore di rete per l'eventuale eliminazione di vizi e difetti dell'impianto di rete realizzato in proprio. La fideiussione bancaria avrà durata triennale e sarà d'importo pari al 30% del valore dell'impianto di rete realizzato dal richiedente.

REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE:

Durante i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, il richiedente provvede, con cadenza almeno trimestrale, ad inviare al gestore di rete un aggiornamento del crono programma di realizzazione dell'impianto, aggiornando in particolare la data prevista di conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione.

Il richiedente, una volta conclusi i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, invia a CEDIS la comunicazione di ultimazione dei lavori, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, utilizzando il modello scaricabile dal sito internet del CEDIS.

Nella dichiarazione si comunica il completamento dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione entro le tempistiche previste dalle autorizzazioni, indicando i riferimenti del procedimento autorizzativo ottenuto.

Nel caso in cui l'impianto di produzione non venga realizzato entro le tempistiche previste dall'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, incluse eventuali proroghe concesse dall'ente autorizzante, decade anche il preventivo per la connessione.

Per quanto riguarda le opere da realizzare a cura del richiedente valgono tutte le prescrizioni riportate al paragrafo 1.3 del presente documento, con particolare riferimento alle norme CEI e al Regolamento di Esercizio.

Eventuali difformità riscontrate all'atto della verifica delle opere eseguite, non consentiranno l'esecuzione dei lavori e/o l'attivazione della connessione.

CEDIS attiva la connessione entro 10 giorni lavorativi a decorrere dall'ultima tra:

- la data di completamento della connessione;
- la data di ricevimento, da parte di CEDIS, della dichiarazione di completamento dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione;
- la data di ricevimento, da parte di CEDIS, del regolamento d'esercizio sottoscritto dal richiedente e dei relativi allegati, unitamente con le dichiarazioni di conformità relative alle apparecchiature installate (gli inverter, i sistemi di protezione di interfaccia e i sistemi di accumulo dovranno essere conformi alle indicazioni riportate nella normativa CEI 0-21 e 0-16e s.m.i.)

la data di ricevimento dei documenti necessari all'attivazione della connessione in prelievo, trasmessi al gestore di rete dalla società di vendita secondo le modalità previste per i clienti finali, nei casi di nuova fornitura con prelievi non unicamente destinati all'alimentazione dei servizi ausiliari dell'impianto di produzione (in assenza di un contratto per la fornitura in prelievo, qualora l'energia elettrica prelevata sia unicamente destinata all'alimentazione dei servizi ausiliari dell'impianto di produzione, CEDIS inserisce il punto di prelievo nel contratto di dispacciamento dell'esercente la salvaguardia o la maggior tutela secondo la regolazione vigente, e decorsi 10 giorni lavorativi dall'invio di tale informativa, qualora la restante documentazione necessaria sia già pervenuta, procede comunque all'attivazione della connessione);

Qualora il titolare dell'impianto di produzione non coincida con il titolare del punto di prelievo (come nel caso in cui il richiedente sia una E.S.CO., Società di Servizi Energetici), dovrà pervenire inoltre, da parte della società di vendita, documentazione idonea attestante che la fornitura in prelievo sia sul mercato libero, secondo quanto previsto dalla Delibera ARERA 54/07.

A partire dalla maggiore tra le date sopra indicate, CEDIS comunica tempestivamente al richiedente la disponibilità all'attivazione della connessione, contestualmente contatta il richiedente indicando due possibili date per l'attivazione stessa.

Qualora tutta la documentazione necessaria all'attivazione sia pervenuta, CEDIS concorda con il richiedente una data per l'attivazione dell'impianto secondo le modalità e le tempistiche previste dal TICA. CEDIS segnala a Terna, per il tramite di GAUDÌ, l'attivazione della connessione, come descritto al paragrafo 4.

CEDIS, all'atto dell'attivazione della connessione, ai sensi dell'art. 10.10bis del TICA redige un verbale di attivazione (o mancata attivazione) della connessione, con una descrizione puntuale su quanto emerso nel corso della verifica (descrizione delle attività svolte e informazioni essenziali riguardanti l'impianto di produzione, accompagnata da apposita documentazione fotografica).

Successivamente all'attivazione della connessione, qualora l'impianto di produzione abbia potenza nominale superiore a 20 kW, fatta eccezione per impianti alimentati a biogas, il richiedente dovrà comunicare a CEDIS il codice ditta attribuito nella licenza fiscale di esercizio rilasciata dall'Agenzia delle Dogane territorialmente competente.

Se durante l'esercizio dell'impianto di produzione CEDIS rileva il superamento della potenza in immissione richiesta in almeno due distinti mesi nell'anno solare, ove tecnicamente possibile, CEDIS modifica il valore della potenza in immissione richiesta e ricalcola il corrispettivo per la connessione sulla base della regolazione vigente al momento del ricalcolo. CEDIS applica al richiedente il doppio della differenza, provvedendo a modificare di conseguenza il contratto di connessione.

ADEMPIMENTI DURANTE L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE:

Durante la fase di esercizio il Produttore è tenuto ad eseguire i controlli e la manutenzione dell'impianto al fine di non arrecare disturbo alla qualità del servizio della rete secondo le modalità e le tempistiche prescritte dalla norma CEI 0-21 e 0-16. Il controllo e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto compete al Produttore relativamente agli elementi di sua proprietà.

Il produttore si impegna a mantenere efficiente il sistema di protezione generale e d'interfaccia e a verificarne la funzionalità e la rispondenza a quanto richiesto dal Distributore relativamente alle regolazioni delle soglie d'intervento con un controllo preliminare alla connessione e, successivamente, con un controllo ogni 5 anni verificando con cassetta prova relè tutte le funzionalità delle protezioni, incluso il tempo di apertura degli interruttori.

In merito a tali verifiche, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con la deliberazione 786/2016/R/eel, ha reso obbligatorie tali verifiche per tutti gli impianti di produzione di potenza superiore a 11,08kW, connessi sia in media che in bassa tensione, per i soli sistemi di protezione di interfaccia con dispositivo dedicato (relè di protezione esterno). Le tempistiche per l'effettuazione delle prime verifiche, dall'entrata in vigore della delibera, sono state fissate a seconda dell'entrata in esercizio dell'impianto di produzione (o della prima sezione di impianto nel caso di impianti multisezione). La delibera ha confermato che tali verifiche dovranno essere ripetute ogni 5 anni.

Per gli impianti connessi in media tensione, tra le attività, è previsto anche che l'utente produttore, ogni anno, verifichi visivamente le regolazioni delle protezioni, riportando il risultato su un'apposita "Scheda di Manutenzione" (Allegato 10 norma CEI 0-16).

Il Produttore si impegna ad informare tempestivamente CEDIS di qualsiasi intervento effettuato sull'impianto nonché su altre apparecchiature che abbiano riflesso sull'esercizio della rete. Si impegna, inoltre, a consentire l'accesso del personale di CEDIS ai gruppi di misura, secondo quanto previsto nei documenti contrattuali, per qualsiasi attività si rendesse necessaria.

DISPOSIZIONI PER LA CONNESSIONE DI UN LOTTO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE:

Il richiedente può gestire, con un'unica domanda di connessione, la richiesta di connessione alla rete di un gruppo di impianti di produzione distinti, alimentati da fonti rinnovabili e/o di cogenerazione ad alto rendimento ubicati sullo stesso terreno o su terreni adiacenti eventualmente separati unicamente da strada, strada ferrata o corso d'acqua. Un gruppo di impianti di produzione, che soddisfa alle citate condizioni, viene definito "lotto di impianti di produzione". Qualora il richiedente abbia la necessità di connettere alla rete elettrica un lotto di impianti di produzione:

- la richiesta di connessione è unica per ciascun lotto di impianti di produzione e viene presentata al CEDIS. In tali casi, il corrispettivo per l'ottenimento del preventivo è riferito alla somma delle potenze ai fini della connessione richieste per ciascun impianto di produzione appartenente al lotto;

- la richiesta di connessione deve indicare il numero degli impianti che fanno parte del lotto, e per ciascuno di essi i dati e le informazioni previste dal TICA;
- CEDIS predispone un unico preventivo, che prevede la realizzazione di connessioni separate (ciascuna caratterizzata da un proprio codice POD) per ciascun impianto di produzione appartenente al lotto. Il livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione per ciascun impianto di produzione appartenente al lotto è determinato ai sensi del TICA, considerando la potenza in immissione richiesta da ciascun impianto;
- Qualora un richiedente presenti nell'arco di 6 mesi più richieste di connessione di impianti di produzione, riconducibili alla fattispecie di lotto di impianti di produzione, le tempistiche per le richieste di connessione successive alla prima sono raddoppiate.

INDENNIZZI AUTOMATICI:

CEDIS riconosce gli indennizzi automatici al produttore così come previsto dal TICA

RICHIESTA DI VOLTURA DI UNA PRATICA DI CONNESSIONE DURANTE L'ITER DI CONNESSIONE:

La voltura della pratica di connessione, finalizzata a modificare il soggetto richiedente e/o il soggetto produttore, è ammessa in una qualsiasi fase dell'iter di connessione. Come previsto all'art. 35bis.1 del TICA, le tipologie di voltura sono le seguenti, a seconda che si chieda di:

- a) modificare il solo soggetto richiedente, se diverso dal produttore associato all'impianto di produzione oggetto della pratica di connessione;
- b) modificare il solo soggetto produttore associato all'impianto di produzione oggetto della pratica di connessione, se diverso dal richiedente;
- c) apportare entrambe le modifiche di cui alle precedenti lettere a) e b). Rientrano in tale fattispecie anche le volture in cui il richiedente e il produttore coincidono.

La richiesta di voltura di una pratica di connessione, deve essere redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con i contenuti minimi previsti dall'articolo 35bis.3 del TICA. Il modulo, compilato in ogni sua parte, deve essere trasmesso a CEDIS, all'indirizzo di posta elettronica certificata cedis@pec.cedis.info

Il richiedente deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

In caso di decesso del soggetto cedente, il soggetto subentrante dovrà inviare a CEDIS, all'indirizzo cedis@pec.cedis.info, idonea documentazione attestante la titolarità per poter

richiedere la voltura durante l'iter di connessione. Entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di voltura CEDIS effettua le verifiche di cui all'articolo 35bis.4 del TICA e, nel caso di esito positivo, comunica:

1. al soggetto subentrante, che il processo di voltura della pratica di connessione si è concluso positivamente e che, a decorrere dalla data indicata nella richiesta di voltura di cui al comma 35bis.3, lettera d), questi acquisisce la titolarità della pratica;
2. al soggetto cedente che, con effetti a decorrere dalla data indicata nella richiesta di voltura di cui al comma 35bis.3, lettera d), la pratica di connessione oggetto di voltura non è più nella sua titolarità;
3. al sistema GAUDI la validazione della richiesta di voltura.

Nel caso di esito negativo delle verifiche, CEDIS comunicherà al soggetto subentrante e al soggetto cedente l'esito delle verifiche effettuate, specificando i motivi dell'esito negativo, ai sensi dell'articolo 35bis.6 del TICA modificato.

RICHIESTA DI VOLTURA DI UNA PRATICA DI CONNESSIONE DOPO L'ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE:

E' ammessa la voltura del titolare della connessione anche dopo l'attivazione dell'impianto di produzione.

Il soggetto che subentra nel rapporto sopradetto, fermo restando che ci sia il consenso scritto del precedente titolare del rapporto stesso, dovrà fornire comunicazione a CEDIS, trasmettendo all'indirizzo cedis@pec.cedis.info l'apposito modulo di richiesta di voltura debitamente compilato scaricabile dal sito internet aziendale.

Con la richiesta di voltura il richiedente / produttore /cliente finale, subentrante accetta formalmente:

- le condizioni generali di contratto di connessione, approvando le clausole vessatorie;
- le condizioni generali del contratto di misura, se richiesto, approvando le clausole vessatorie;

Con la richiesta di voltura il richiedente/produttore/cliente finale, dovranno trasmettere a CEDIS il "Regolamento di Esercizio" firmato ed aggiornato in ogni sua parte e procedere con l'aggiornamento dell'attestazione di GAUDI TERNA.

In caso di decesso del soggetto cedente, il soggetto subentrante dovrà inviare a CEDIS, all'indirizzo cedis@pec.cedis.info, idonea documentazione attestante la titolarità per poter richiedere la voltura sia per subentrare in qualità di Cliente finale (intestatario della fornitura in prelievo), sia per subentrare in qualità di Produttore.

MODALITA' DI COMUNICAZIONE DI DECADENZA / MESSA IN CONSERVAZIONE / RIATTIVAZIONE / DISMISSIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE:

Il richiedente, qualora decida di fare decadere la pratica di connessione a seguito della propria rinuncia, è tenuto a darne comunicazione a CEDIS con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inviata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo cedis@pec.cedis.info. CEDIS, entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, ne dà comunicazione al sistema GAUDI', riportando anche la data in cui la pratica di connessione è decaduta.

Il sistema GAUDI', a seguito della comunicazione del gestore di rete, modifica lo stato degli impianti di produzione associati alla pratica in "Connessione Decaduta" e comunica anche al GSE tali modifiche. Qualora alla pratica di connessione decaduta siano associati impianti di produzione in esercizio, il sistema GAUDI' invia un messaggio di errore a CEDIS.

Il produttore, qualora decida di richiedere la messa in conservazione di una unità o di un impianto di produzione di energia elettrica, secondo quanto riportato all'art. 36 septies del TICA , deve inoltrare la richiesta sul sistema GAUDI' di Terna indicando la data di decorrenza e la data indicativa di riattivazione.

CEDIS, una volta ricevuta la comunicazione dal sistema GAUDI' riguardante la richiesta di messa in conservazione, provvederà a registrare la messa in conservazione sul sistema GAUDI' e a cessare le attività di raccolta, validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure di energia elettrica, pur lasciando installate le apparecchiature di misura presenti e non più utilizzate.

La potenza disponibile in immissione relativa alle unità di produzione o impianti di produzione messi in conservazione rimane nella disponibilità del produttore.

Il produttore, qualora decida di riattivare un impianto di produzione, a seguito della precedente messa in conservazione e in assenza di modifiche all'impianto, è tenuto secondo quanto indicato all'art. 36 octies del TICA , a inserire la richiesta di riattivazione sul sistema GAUDI' di Terna, indicando la data di decorrenza e previo il pagamento a CEDIS del corrispettivo forfetario previsto dal TIC all'art.27.

CEDIS, entro 15 giorni dalla comunicazione da parte del sistema GAUDI' riguardante la richiesta di riattivazione, provvederà a:

- verificare che la richiesta non preveda modifiche alla connessione o al regolamento di esercizio;
- verificare l'avvenuto pagamento del corrispettivo dovuto dal richiedente la riattivazione;

- verificare sul sistema GAUDI' che lo stato sia "UP abilitata ai fini dell'attivazione e dell'Esercizio";
- validare, infine, sul sistema GAUDI' la richiesta di riattivazione e la data di decorrenza della stessa (in caso contrario CEDIS può negare la richiesta e la riattivazione direttamente sul portale GAUDI');
- riattivare l'attività di raccolta, validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure di energia elettrica

Qualora la riattivazione interessasse un impianto al quale sono state apportate modifiche, si dovrà provvedere con la presentazione di una nuova richiesta di connessione, come previsto dall'art.6 del TICA.

Il Produttore qualora decida di dismettere una propria unità di produzione o impianto di produzione è tenuto, secondo quanto indicato all'art. 36 novies del TICA, a darne comunicazione al sistema GAUDI' di Terna, indicando la data a decorrere dalla quale l'unità di produzione o impianto di produzione sarà dismessa/o.

CEDIS, una volta ricevuta la comunicazione dal sistema GAUDI' riguardante la richiesta di dismissione, provvederà sul sistema GAUDI' a validare l'avvio della procedura di dismissione e la data da cui tale avvio ha effetto.

CEDIS provvederà a rimuovere le apparecchiature di misura presenti per le quali la responsabilità dell'attività di installazione e manutenzione risulti essere a suo carico. La data di avvio della dismissione coinciderà con quella di redazione del verbale di rimozione apparecchiature.

A decorrere dal giorno di avvio della dismissione, come risultante dal sistema GAUDI', cesseranno inoltre le attività di raccolta, validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure di energia elettrica. Il produttore, dalla medesima data, in relazione a tali apparecchiature, non sarà più tenuto a riconoscere a CEDIS alcun corrispettivo per il servizio di misura.

La potenza disponibile in immissione relativa alle unità di produzione o agli impianti di produzione in dismissione viene rimessa a disposizione del gestore di rete, con l'unica eccezione dei casi in cui il produttore richieda contestualmente la modifica della connessione esistente al fine di riutilizzare, per una nuova unità o impianto di produzione, tutta o parte della potenza che si rende disponibile sul punto di connessione esistente.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Elenchiamo di seguito le delibere e norme che regolano la connessione, la gestione e l'attività dei produttori, delle quali si è tenuto conto nella redazione del presente documento:

- Deliberazione ARERA ARG/elt 99/08 valido per le richieste di connessione presentate a partire dall'1 gennaio 2011 e sm.i.
- Decreto ministeriale 19 maggio 2015;
- Decreto ministeriale 16 marzo 2017;
- Norma CEI 0-16 e s.m.i.;
- Norma CEI 0-21 e s.m.i.;